

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2047 del 20/04/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-213 del 12/02/2016 intestata ad ARLAM S.R.L. per lo stabilimento sito nel Comune di Forlì, Via Ugo Buli n. 20
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2116 del 20/04/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno venti APRILE 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-213 del 12/02/2016 intestata ad ARLAM S.R.L. per lo stabilimento sito nel Comune di Forlì, Via Ugo Buli n. 20.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la propria Determinazione n. DET-AMB-2016-213 del 12/02/2016 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ARLAM s.r.l. con sede legale in Comune di Forlì, Via Ugo Buli n. 20. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento adibito a costruzione, lavorazione, montaggio, riparazione di carpenteria metallica, manutenzione industriale, arredamenti metallici, opere meccaniche in genere sito nel Comune di Forlì, Via Ugo Buli n. 20.”*, rilasciata ad ARLAM S.R.L. dal SUAP del Comune di Forlì con atto Prot. Com.le 14076 del 17/02/2016;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai di cui all'art.269 del D.lgs. 152/20016 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B “IMPATTO ACUSTICO” il Nulla-osta acustico art. 8 co.6 L. 447/1995;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 28/10/2016, acquisita al Prot. Com.le 92124 e da Arpae al PGFC/2016/15861 del 02/11/2016, da **ARLAM S.R.L.** nella persona di Fuschini Stefano, in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale in Comune di Forlì, Via Ugo Buli n. 20, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 100549 del 28/11/2016, acquisita da Arpae al PGFC/2016/17166, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Atteso che in data 16/12/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 106692 e da Arpae al PGFC/2016/18301;

Dato atto che con Nota Prot. Com.le 107958 del 21/12/2016, acquisita da Arpae al PGFC/2016/18562 il SUAP del Comune di Forlì ha richiesto documentazione integrativa in merito all'impatto acustico;

Atteso che in data 17/01/2017 e 14/02/2017 e 24/03/2017 la Ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria relativamente alle emissioni in atmosfera, acquisita da Arpae ai PGFC/2017/627, PGFC/2017/2266 e PGFC/2017/4557;

Dato atto che, a seguito di richiesta di proroga da parte della ditta, in data 17/03/2017 ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì documentazione integrativa relativa all'impatto acustico, acquisita al Prot. Com.le 23589 e da Arpae al PGFC/2017/4149;

Visto che in merito alla documentazione prodotta relativamente all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 31359 del 11/04/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/5548, il Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì ha comunicato quanto segue: *“Vista la domanda di AUA in oggetto contenente la*

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del TCA P. Bilancioni resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19/10/2011 n. 227 da cui si evince che l'attività svolta in via U. Buli, 20, 46 rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora; si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59”;

Atteso che in data 13/04/2017 il Responsabile dell'endoprocedimento “autorizzazione alle emissioni in atmosfera” ha aggiornato le proprie conclusioni istruttorie, specificando in particolare quanto segue:

*“(....) **Dato atto** che il presente Allegato A debba costituire aggiornamento, con sostituzione integrale, del seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta:*

- Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. DET-AMB-2016-213 del 12/02/16, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 17/02/16 P.G.N. 14076;”*

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-213 del 12/02/2016 avente ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ARLAM s.r.l. con sede legale in Comune di Forlì, Via Ugo Buli n. 20. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento adibito a costruzione, lavorazione, montaggio, riparazione di carpenteria metallica, manutenzione industriale, arredamenti metallici, opere meccaniche in genere sito nel Comune di Forlì, Via Ugo Buli n. 20.”, rilasciata ad ARLAM S.R.L. dal SUAP del Comune di Forlì con atto Prot. Com.le 14076 del 17/02/2016, come segue:

- l'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata è sostituito con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

- 1. Di AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, la **Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-213 del 12/02/2016** avente ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ARLAM s.r.l. con sede legale in Comune di Forlì, Via Ugo Buli n. 20. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento adibito a costruzione, lavorazione, montaggio, riparazione di carpenteria metallica, manutenzione industriale, arredamenti metallici, opere meccaniche in genere sito nel Comune di Forlì, Via Ugo Buli n. 20.”, rilasciata ad ARLAM S.R.L. dal SUAP del Comune di Forlì con atto Prot. Com.le 14076 del 17/02/2016, **come segue:**

- **l'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata è sostituito con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.**

- 2. Di confermare**, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-213 del 12/02/2016.

3. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-213 del 12/02/2016 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla Ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. DET-AMB-213 del 12/02/16, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 17/02/16 P.G.N. 14076.

Con l'istanza di modifica sostanziale di AUA in oggetto viene richiesto quanto di seguito indicato:

- aumento dei consumi di filo da saldatura su ferro;
- introduzione del consumo di filo da saldatura su acciaio inox;
- inserimento delle nuove emissioni E7 “Levigatrice metalli” e C1, C2, C3 “Caldaie riscaldamento uffici e spogliatoi”;
- inserimento di un impianto di abbattimento alla emissione E8 “Saldatura”;
- eliminazione delle emissioni E5 “Sfiato aria di raffreddamento asservito laser” ed E6 “Estrattori aria zona piegatrici”;

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, si è ritenuto non necessario indire la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento e rinnovo all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Il Responsabile dell'endoprocedimento, con nota del 17/11/2016 PGFC/2016/16703, ha richiesto alla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae una relazione tecnica istruttoria relativamente alle modifiche richieste, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, anche al fine di valutare la necessità o meno di stabilire valori limite per le sostanze di cui alla tabella A1 della parte II dell'allegato I alla parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i., nel caso in cui sia raggiunta o superata la relativa soglia di rilevanza fissata dal citato Decreto.

Il Responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera con nota PGFG/2016/16699 del 17/11/16 ha richiesto alla Azienda USL della Romagna – Sede di Forlì Dipartimento di Sanità Pubblica *“una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche comunicate dalla Ditta relativamente alle emissioni in atmosfera”*, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353.

L'Azienda USL Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con email del 16/12/16, successivamente integrata con email del 10/02/17, ha fatto pervenire le proprie valutazioni per quanto di competenza, nelle quali specifica che, *“preso atto del nostro precedente parere dove chiedevamo integrazioni (relazione sulla valutazione del rischio; descrizione delle caratteristiche dell'impianto di aspirazione.....; l'entità del reintegro dell'aria estratta con aria calda e indicazione della temperatura interna prevista nel periodo invernale prendendo come riferimento una temperatura dell'aria esterna di -5°C) si ritiene le integrazioni inoltrate dalla ditta in oggetto siano adeguate. Si coglie l'occasione per sottolineare che quanto prospettato sulla temperatura dell'aria in inverno è corretto, ricordando però che i parametri microclimatici sono da stabilire in funzione dell'attività metabolica del lavoratore e quindi potranno in futuro cambiare”*.

La Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae con nota del 24/01/17 PGFC/2017/1004 ha trasmesso la relazione tecnica istruttoria, nella quale ha valutato le modifiche richieste, svolgendo le considerazioni e proponendo le prescrizioni di seguito riportate:

Emissioni modificate

EMISSIONE E2 - SALDATURA - Attualmente al punto E2 sono convogliate le emissioni provenienti dall'attività di saldatura su ferro. Il punto è autorizzato con i valori limite per il Materiale Particellare (10 mg/Nmc), Ossidi di Azoto (espressi come NO₂ 5 mg/Nmc) e Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc). Per quanto riguarda l'attività di saldatura la ditta dichiara di introdurre l'utilizzo di filo ad acciaio inox e di aumentare il consumo di filo non inox, pertanto tale attività rientra nei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, punto 4.13.20 "*Saldatura*", dove si fissano i valori limite per il Materiale Particellare (10 mg/Nmc), Ossidi di Azoto (espressi come NO₂ 5 mg/Nmc) e Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc), e non al punto 4.29 "*Saldatura di oggetti e superfici metalliche*" della DGR 1769/2010 e smi. Controllando le schede di sicurezza presentate dalla ditta, si è verificato che i flussi di massa in emissione sono inferiori alla soglia di rilevanza delle sostanze Nichel e Cromo VI, ritenute cancerogene e/o tossiche (Tabella A1 della parte II dell'allegato I alla parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i), e pertanto non si stabiliscono valori limite per tali inquinanti. In conclusione, fermo restando quanto sopra si valuta di riconfermare gli stessi limiti e prescrizioni, lo stesso valore di portata 10.000 Nmc/h e le stesse caratteristiche del camino e filtro di abbattimento sintetico in poliestere con pressostato differenziale.

EMISSIONE E8 - SALDATURA - Attualmente al punto E8 sono convogliate le emissioni provenienti dall'attività di saldatura su ferro; il punto è autorizzato con i valori limite per il Materiale Particellare (10 mg/Nmc), Ossidi di Azoto (espressi come NO₂ 5 mg/Nmc) e Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc). Per quanto riguarda l'attività di saldatura la ditta dichiara di introdurre l'utilizzo di filo ad acciaio inox e l'inserimento di un filtro di abbattimento simile a quello dell'emissione E2 (filtro di abbattimento sintetico in poliestere con pressostato differenziale); pertanto tale attività rientra nei criteri CRIAER punto 4.13.20 "*Saldatura*", dove si fissano i valori limite per il Materiale Particellare (10 mg/Nmc), Ossidi di Azoto (espressi come NO₂ 5 mg/Nmc) e Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc) e non al punto 4.29 "*Saldatura di oggetti e superfici metalliche*" della DGR 1769/2010 e smi. Controllando le schede di sicurezza presentate dalla ditta, si è verificato che i flussi di massa in emissione sono inferiori alla soglia di rilevanza delle sostanze Nichel e Cromo VI, ritenute cancerogene e/o tossiche (Tabella A1 della parte II dell'allegato I alla parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i), e pertanto non si stabiliscono valori limite per tali inquinanti. In conclusione, fermo restando quanto sopra si valuta di riconfermare gli stessi limiti e prescrizioni, lo stesso valore di portata 7.000 Nmc/h e le stesse caratteristiche del camino con l'installazione del filtro di abbattimento sintetico in poliestere e pressostato differenziale.

EMISSIONI E5 - SFIATO ARIA DI RAFFREDDAMENTO ASSERVITO LASER ed E6 ESTRATTORI ARIA ZONA PIEGATRICI vengono scollegata la prima ed eliminata la seconda.

Emissione nuova

EMISSIONE E7 LEVIGATRICE - Nel punto di emissione E7 sono convogliate le emissioni provenienti dalla levigatrice che rende liscio il pezzo che viene tagliato proveniente dalla sbavatura. Tale attività è compresa nel punto 4.13.22 "*Molatura, smerigliatura, carteggiatura, rifilatura*" dei Criteri CRIAER e nell'allegato 4.31 "*Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g*" punto 4. della DGR 2236/09 e s.m.i., che stabiliscono il valore limite di 10 mg/Nmc per le Polveri totali.

La ditta propone come abbattimento un sistema ad umido non meglio specificato. Richiamato quanto indicato dai Criteri CRIAER al punto 4.13.22 lettera a) "*I gas polverosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un filtro a maniche avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione*", e quanto indicato al punto 3.2.3 "*Abbattitori ad umido tipo "Venturi scrubber"*" dell'allegato 3, si valuta che non è stato dimostrato se il sistema preposto può essere giudicato come BAT (migliore tecnologia), in quanto non è stato descritto e soprattutto non è stato dimostrato se è in grado di operare una riduzione di massa degli inquinanti particellari inferiori al 90% della massa delle polveri, come stabilito al punto 3.2.4 dell'Allegato 3 dei Criteri CRIAER. In conclusione si esprime parere contrario alla proposta della ditta. Il motivo contrario può essere superato

presentando uno schema di impianto di abbattimento idoneo a quanto indicato al punto 4.13.22 del CRIAER o dimostrando che la tecnologia proposta è BAT.

EMISSIONI IMPIANTI TERMICI C1, C2, C3 - Potenza termica nominale 0,035 MW, Combustibile gas metano. Ai sensi dell'art. 282 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la somma di tali impianti nuovi e di quelli già autorizzati non supera i 3 MW di potenza termica complessiva e pertanto sono disciplinati dal titolo II dello stesso decreto legislativo.

La Ditta con PEC del 24/03/17 prot. PGFC/2017/4557 ha trasmesso un'integrazione volontaria, nella quale il fornitore dell'impianto di abbattimento di cui alla emissione E7 dichiara che l'efficienza di filtrazione del sistema è in grado di abbattere più del 95% delle polveri dell'effluente gassoso.

Il Responsabile dell'endoprocedimento, con nota del 29/03/2017 PGFC/2017/4808 ha richiesto al Servizio Territoriale di Arpae un aggiornamento della relazione tecnica del 24/01/17 PGFC/2017/1004, contenente una valutazione istruttoria della documentazione integrativa inoltrata dalla ditta in data 24/03/17.

La Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae con nota del 10/04/17 PGFC/2017/5420 ha trasmesso la relazione tecnica istruttoria, nella quale ha valutato positivamente il sistema di abbattimento proposto per la nuova emissione E7, svolgendo le considerazioni e proponendo le prescrizioni di seguito riportate:

EMISSIONE E7 LEVIGATRICE - Nel punto di emissione E7 sono convogliate le emissioni provenienti dalla levigatrice che rende liscio il pezzo che viene tagliato proveniente dalla sbavatura Tale attività è compresa nel punto 4.13.22 dei CRIAER e nell'allegato 4 punto 4.31 della DGR 2236/09 e s.m.i. La ditta in data 24/03/2017 con protocollo PGFC/2017/4557 ha inviato integrazioni; la scheda del sistema di abbattimento filtro a umido che si prevede di installare per l'attività di molatura di lamiera metallica con efficienza di abbattimento superiore al 95%. Quindi, alla luce delle integrazioni prodotte si ritiene di superare il precedente parere contrario accogliendo l'istanza anche per l'emissione E7 con i limiti e le prescrizioni seguenti:

- valore limite di 10 mg/Nmc di Polveri totali;
- rispetto del limite sopraccitato con obbligo di effettuare un autocontrollo annuale;
- messa a regime dell'impianto di emissione nuova E7.

Il Comune di Forlì, coinvolto all'interno del procedimento della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire alcun parere relativamente alla modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae e degli atti di assenso, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA del 17/02/16 prot. Comune 14076, e della documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 28/10/2016 prot. n. 92124, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONI DI N. 2 GENERATORI 0,1 MW ciascuno a metano

EMISSIONE DI N. 1 GENERATORE 0,08 MW a metano

EMISSIONE DI N. 1 GENERATORE 0,07 MW a metano

EMISSIONI C1, C2, C3 CALDAIE RISCALDAMENTO UFFICI E SPOGLIATOI 0,035 MW ciascuna a metano

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

2. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE N. E3 – SFIATO ARIA DI RAFFREDDAMENTO ASSERVITO LASER

derivante da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tale emissione non si applica il Titolo I della parte Quinta del citato decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di carpenteria metallica conto terzi sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. E1 – TAGLIO LASER

Impianto di abbattimento: depolveratore a cartucce

Portata massima	2.400	Nmc/h
Altezza minima	7,9	m
Durata	20	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. E2 - SALDATURA

Impianto di abbattimento: filtro sintetico in poliestere + pressostato differenziale

Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E4 – TAGLIO LASER

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	20	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. E7 – LEVIGATRICE

Impianto di abbattimento: abbattitore ad umido

Portata massima	6.500	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	2	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E8 – SALDATURA

Impianto di abbattimento: filtro sintetico in poliestere + pressostato differenziale

Portata massima	7.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E9 – COMBINATA LASER

Impianto di abbattimento: filtro in polietilene

Portata massima	500	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	20	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpa in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione E7** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Forlì, all'Arpa Struttura Autorizzazioni e Concessioni e

all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione E7**, con un anticipo di almeno 15 giorni.

5. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **nuova emissione E7** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
7. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico delle **emissioni E1, E2, E4, E7, E8 ed E9** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
8. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.